

# PROFESSIONE



In caso di mancato recapito restituire a: SNADIR - Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 [ 2 linee r.a ] - Fax 0932/455328 - Direttore responsabile: Rosanna Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

[WWW.SNADIR.IT](http://WWW.SNADIR.IT)  
[SNADIR@SNADIR.IT](mailto:SNADIR@SNADIR.IT)

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione  
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA [RG] - Tel. 0932/762374 [ 2 linee r.a ] - Fax 0932/455328  
Direttore responsabile: Rosanna Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

# SOMMARIO

ANNO XXI  
NUMERO 5  
Maggio 2015

Mensile di attualità, cultura, informazione  
a cura dello Snadir

#### Spedizione

In abbonamento postale

#### Direttore

Orazio Ruscica

#### Direttore responsabile

Rosario Cannizzaro

#### Coordinatore redazionale

Domenico Pisana

#### Progetto grafico

Giuseppe Ruscica

#### Hanno collaborato

Claudio Guidobaldi, Enrico Vaglieri,  
Ernesto Soccava, Giuseppe Favilla,  
Doriano Rupi

#### Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,  
97015 MODICA (RG)  
Tel. 0932/762374  
Fax 0932/455328 Internet:  
www.snadir.it  
Posta elettronica: snadir@snadir.it

#### AMI Snadir

E' presente nel sito <http://www.snadir.it>  
l'applicazione gratuita dello Snadir  
(AMI) per ricevere in modo costante e  
veloce news di attualità, cultura e  
informazione sindacale

#### Impaginazione e stampa

Soc. Coop. CDB - RAGUSA  
Chiuso in tipografia il 21/05/2015

#### Associato all'

USPI

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



## EDITORIALE

1. La Buona Scuola per chi? di Orazio Ruscica

## ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Lo sciopero unitario del 5 maggio e le prospettive per gli idr  
di Ernesto Soccava

4. Guardando l'orizzonte immersi nel presente...  
il bilancio di un anno sindacale al consiglio nazionale dello Snadir  
di Giuseppe Favilla

5. Lo Snadir tiene un sit-in davanti a Montecitorio per chiedere  
cambiamenti urgenti in favore dei docenti di religione  
di Doriano Rupi

6. Verso una nuova tipologia di permessi? di Claudio Guidobaldi

7. Lo sciopero... questo sconosciuto

## RICERCA E FORMAZIONE

8. La formazione dei neoassunti: un modello innovativo?  
di Enrico Vaglieri

## SCUOLA E SOCIETA'

9. SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

10. Crediti - documento consiglio di classe - scrutini finali - valutazione dell'irc e  
del comportamento - a.s. 2014/2015



## LA BUONA SCUOLA PER CHI?

Cronaca di un ddl - approvato alla Camera - che porterà alla privatizzazione della scuola e a stipendi da apprendistato

di Orazio Ruscica\*

Il Dott. Renzi ha rotto dunque gli indugi. Led è sceso in campo per difendere la sua riforma, segno evidente che il Ministro dell'Istruzione è ritenuto poco adatto a sostenerne le ragioni (ammesso che ce ne siano). I colleghi hanno trovato nella email istituzionale (quella con il dominio @istruzione.it) una lettera e un video; un tentativo di colpire con un destro e un sinistro i docenti della scuola italiana e tutto il sistema d'istruzione. Colpi che però sono andati a vuoto e hanno rischiato di far perdere al "pugile" l'equilibrio, così da lasciare spazio sufficiente al personale della scuola di mettere al tappeto queste "deliziose" riforme.

Il video - che mostra Renzi come un novello maestro Manzi - esibisce un Presidente del Consiglio che non sa distinguere tra aggettivo e sostantivo. Infatti al punto 2 si avventura nella spiegazione della necessità di una cultura umanistica, scrivendo invece "cultura umanista". Ovvio l'immediata reazione dei social (twitter e facebook), che ne hanno fatto un facile bersaglio.

Ma oltre agli strafalcioni, il video e la lettera contengono delle inesattezze. L'alternanza scuola-lavoro (art.4) è una riforma pensata soltanto come preparazione al mondo del lavoro; nel ddl Diventa un apprendistato camuffato che viene condizionato dalle imprese e dai privati disponibili ad accogliere gli studenti. Inoltre, l'alternanza scuola-lavoro, nella misura di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di 200 ore per i licei, è possibile svolgerla solo nei periodi di sospensione dell'attività didattica: quindi l'affermazione che "i giorni di vacanza non si toccano" è da imputare ad una mancanza di conoscenza del ddl 2994. In realtà la formulazione dell'art.4 del ddl 2994 così come è stato proposto porta ad una deriva aziendalistica della scuola; noi riteniamo che sarebbe più opportuno implementare il lavoro nei laboratori della scuola con la presenza dei docenti specializzati ed eventualmente con la compresenza di esperti del settore.

Secondo Renzi, i Dirigenti scolastici non sono dei "barracuda", degli "sceriffi", dei "rambo". L'art.9 del ddl 2994 dice che i Presidi scelgono i docenti da assumere per incarichi triennali rinnovabili e che i docenti devono essere d'accordo (ringraziamo per aver lasciato la libertà di accettare oppure no): essi possono anche decidere di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati. Quindi, non è più il docente che decide in quale scuola andare (qualora ci sia posto), ma il Preside. Certo non è uno sceriffo, ma certamente assomiglia molto a un padrone. Ma la scuola è una "comu-



nità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici" (dpr 235/2007): soltanto il rispetto della visione praticata di scuola come comunità scolastica potrà evitarle di cadere nella vuota autonomia. Oggi, essendo l'Autonomia garantita già a livello Costituzionale, una vera riforma scolastica si realizzerebbe attraverso un rilancio della partecipazione degli organismi collegiali della scuola, intesa come comunità educante. Un rilancio dunque della scuola dove ogni componente contribuisce con la propria competenza e nella diversità dei ruoli ad assicurare il successo scolastico degli studenti: in breve, una scuola con una visione diversa da quella aziendalistica e privatistica presente nel progetto di Riforma Renzi.

L'art.13 del ddl 2994 prevede che il comitato di valutazione, composto dal Dirigente scolastico e da due docenti nella scuola dell'infanzia e in quella del primo ciclo di istruzione, dal Dirigente, da un docente e da uno studente nel secondo ciclo di istruzione, stabilisce i criteri per la distribuzione di un "bonus" ai docenti meritevoli ed esprime il parere sul superamento del periodo di prova. Risulta evidente la diversità delle competenze e dei ruoli, il che mette a serio rischio una valutazione che spetta esclusivamente ad organi collegiali appartenenti alla stessa componente.

Inoltre, è stata decisamente rifiutata (vedi risultati delle indagini del Miur sul progetto La Buona scuola nel periodo settembre/novembre 2014) l'attribuzione del bonus al merito, precisando che era necessario intervenire con il rinnovo contrattuale per assicurare a tutti i docenti non solo il recupero del potere d'acquisto salariale, ma anche un adeguamento agli stipendi europei.

Dal piano delle 100.000 assunzioni sono esclusi i docenti di religione. Riteniamo tale miope decisione del Governo una palese discriminazione nei confronti di questi lavoratori della scuola, che educano i nostri studenti all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. Non aver accolto la proroga della graduatoria del 2004, non aver dato una risposta alle legittime aspettative dei docenti precari di religione con 36 mesi di servizio, non aver inserito l'indizione del nuovo concorso per l'insegnamento della religione, vuol dire che questo Governo ritiene l'insegnamento della religione un fattore soltanto aggiuntivo al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ostinarsi dunque su questa strada - da parte del Governo - vuol dire avviare un processo di lenta e graduale marginalizzazione dell'insegnamento della religione.

Risulta penalizzante per i docenti di religione di ruolo, qualora siano presenti nelle

Continua a pag. 3



## LO SCIOPERO UNITARIO DEL 5 MAGGIO E LE PROSPETTIVE PER GLI IDR

Lo Snadir ha aderito allo sciopero del 5 maggio anche perché ritiene fondamentale riaprire la contrattazione per discutere della funzione dei docenti nell'attuale contesto scolastico

di Ernesto Soccavo\*

Dopo quasi sette anni dall'ultimo sciopero generale della scuola (30 ottobre 2008) ci si è ritrovati nuovamente in piazza per opporsi all'ennesima riforma imposta dall'alto.

Le fonti sindacali indicano una partecipazione intorno al 79%, mentre secondo i dati del Ministero della Funzione Pubblica la percentuale è di circa il 65%. Un fatto è certo: l'adesione è stata comunque tale da indirizzare un segnale forte al governo affinché ritorni sui suoi passi separando il provvedimento di assunzione dei 100.700 precari dalla riforma della scuola e affinché apra, su quest'ultima, un confronto non "di facciata", con i sindacati e con le altre associazioni di categoria.

Per quanto riguarda specificamente gli insegnanti di religione, non lascia tranquilli l'assoluto silenzio sui 5.539 posti vacanti e disponibili per tale insegnamento, attualmente occupati da docenti incaricati annuali, motivo che ha determinato la scelta dello Snadir di tenere un sit-in dinanzi al Parlamento il giorno successivo allo sciopero.

Gli attuali riferimenti contrattuali e normativi sono chiari: l'art. 40 commi 5 e 6 del vigente Contratto



della scuola indica la continuità nelle procedure di assunzione degli incaricati annuali di religione, mentre, sul piano normativo, rimane vigente l'art. 3 comma 10 della legge n. 186/2003 secondo il quale *"Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano*

*competente per territorio"*.

Le prospettate disposizioni contenute nella riforma in ordine alle assunzioni dei docenti precari potrebbero però confondere il quadro normativo complessivo piuttosto che chiarirlo: è proprio su questo aspetto che lo Snadir ha cercato, in quest'ultimo anno, di stabilire contatti con i parlamentari.

L'obiettivo dello Snadir è quello di una stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutti gli insegnanti precari di



religione, attraverso un piano triennale di assunzioni (2015-16, 2016-17, 2017-18) che tenga conto dell'idoneità nel concorso del 2004, degli anni di servizio comunque da allora maturati anche per coloro che all'epoca mancavano dei requisiti (oramai undici anni fa) e in vista di un nuovo successivo concorso che metta a regime quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della legge n. 186/2003 secondo il quale "I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca...".

Una ulteriore riflessione ci sembra importante. La legge n. 186/2003 indicava "in sede di prima applicazione" una dotazione organica nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti, probabilmente in considerazione della opzionalità dell'insegnamento: questi dodici anni trascorsi hanno dimostrato che la scelta

degli studenti di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è risultata essere confermata negli anni in quasi tutte le regioni italiane pertanto si possono ritenere maturi i tempi per rivedere il limite della quota del 70% per gli immessi in ruolo, anche alla luce delle disposizioni della Corte di Giustizia europea che ritiene ingiustificabile il protrarsi di contratti a termine una volta superati i 36 mesi di servizio su una cattedra disponibile e vacante.

Lo Snadir ha aderito allo sciopero del 5 maggio anche perché ritiene fondamentale riaprire la contrattazione per discutere della funzione dei docenti nell'attuale contesto scolastico e affinché siano rese più dignitose le loro retribuzioni: al tavolo delle contrattazioni speriamo, con il vostro appoggio, di poterci essere anche noi per portare la voce e le istanze di ventiquattromila docenti.



#### Continua da pag. 1

Gae o nelle graduatorie del concorso del 2012 per altri insegnamenti, essere esclusi del piano straordinario delle assunzioni. Riteniamo che tale esclusione sia incostituzionale per i docenti di religione, i quali non possono passare dall'insegnamento della religione a quello di altre discipline. (Ovviamente questi docenti potranno ricorrere con noi per vedere tutelato il loro diritto costituzionale).

L'art. 14, infine, stravolge la Sentenza della Corte di giustizia europea che ha intimato, al superamento dei 36 mesi di servizio, di riqualificare i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale articolo sancisce, invece, che i contratti di lavoro non potranno superare i 36 mesi. Occorre quindi tutelare i docenti incaricati annua-

li affinché possano avere certezze per il loro futuro lavorativo. Non è accettabile, infatti, se vogliamo fare uno dei tanti esempi, che i colleghi incaricati annuali - non avendo un posto a tempo indeterminato - non possano nemmeno realizzare il sogno di accendere un mutuo per l'acquisto della casa per la propria famiglia.

Un'ultima considerazione da fare riguarda le deleghe al Governo stabilite all'art.23 comma 2, lettera b) dove si afferma che i docenti - dopo aver vinto un concorso - non saranno più assunti a tempo indeterminato, ma con un contratto di apprendistato della durata di tre anni. Ciò vuol dire che avranno una retribuzione corrispondente a quella dell'apprendistato, quindi inferiore alla attuale retribuzione iniziale. Al superamento del

triennio, se tutto andrà per il verso giusto, saranno assunti a tempo indeterminato: evidentemente il sistema di reclutamento a tutele crescenti è servito anche per i docenti! A questo punto, il prossimo passo per il Governo sarà, [come ho già scritto](#) il 5 gennaio scorso, poter licenziare i dipendenti pubblici per motivi economici e tra i dipendenti pubblici - non dimentichiamolo - ci sono i docenti della scuola italiana; insomma la privatizzazione della scuola è realizzata.

La Camera dei Deputati, incurante della forte opposizione di tutto il mondo della scuola, ha approvato il ddl di una mostruosa scuola. A tutto ciò non si può rimanere indifferenti. La mobilitazione continua affinché al Senato siano apportate modifiche significative.



## GUARDANDO L'ORIZZONTE IMMERSI NEL PRESENTE... IL BILANCIO DI UN ANNO SINDACALE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SNADIR

di Giuseppe Favilla

Il 5 maggio scorso è stata una giornata intensa per l'attività sindacale dello Snadir: il Consiglio Nazionale e i segretari provinciali hanno partecipato allo sciopero generale del personale della scuola alla mattina, mentre nel pomeriggio si sono riuniti per fare il punto della situazione nelle varie realtà territoriali.

Il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, introducendo i lavori ha affermato la positività dell'azione nelle varie provincie ed ha invitato i segretari provinciali e regionali a relazionare sull'attività svolta, chiedendo di sottolineare punti di forza e di fragilità; successi e anche difficoltà riscontrate.

I segretari delle province del centro e sud Italia hanno sottolineato come la presenza dello Snadir stia crescendo costantemente, mentre in quelle del Nord, come la Lombardia, continua ad avere una crescita lenta, nonostante le grosse potenzialità.

Le ultime elezioni delle RSU hanno visto aumentare i consensi nei confronti del nostro sindacato, raddoppiando i voti rispetto alle elezioni del 2012; in diverse scuole sono state elette RSU; "ciò ci incoraggia – è stato unanimemente affermato dal Consiglio – ad andare avanti nel proporre la nostra linea sindacale a tutela non solo degli IdR ma di tutto il personale della scuola".

I segretari provinciali hanno inoltre sottolineato i pro-

blemi sorti con i vari uffici del tesoro relativamente alle ricostruzioni e progressioni di carriera: ritardi nell'applicazione di quanto dovuto o richieste di restituzione di quanto già percepito da parte del docente. "In queste

situazioni – hanno evidenziato i vari membri del Consiglio – si è cercato sempre di trovare una soluzione efficace che potesse tutelare il docente destinatario del provvedimento".

Il Consiglio infine ha brevemente discusso dell'azione sindacale condivisa nella FGU, sottolineando le difficoltà nell'attuazione dello statuto federale.

le, certi però che con il tempo, specialmente in quelle provincie nelle quali da poco convivono più strutture della Federazione, il regolamento attuativo dello Statuto ed un regolamento provinciale condiviso, troveranno pieno accoglimento.

Tutti i consiglieri ed i segretari hanno concordato che l'orizzonte da raggiungere è il maggior numero di docenti di religione... forse anche la totalità, ma il presente ci conferma che già il 30% di adesioni allo Snadir rappresenta un enorme successo.

Un anno di attività sindacale sicuramente positivo, ma che ci deve spronare ad un'azione sempre più

incisiva nei tavoli di contrattazione e nella politica, affinché l'IdR e l'IRC acquistino pienissima dignità e parità nei confronti delle altre discipline e degli altri docenti.



## LO SNADIR TIENE UN SIT-IN DAVANTI A MONTECITORIO PER CHIEDERE CAMBIAMENTI URGENTI IN FAVORE DEI DOCENTI DI RELIGIONE



Lo Snadir ha indetto un sit-in davanti a Montecitorio lo scorso 6 maggio dalle ore 10 alle ore 13 per portare



all'attenzione del Parlamento e del Governo le giuste rivendicazioni degli insegnanti di religione. I quadri dirigenti del sindacato e docenti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento, dopo lo sciopero del 5 maggio, per rivendicare la tutela dei diritti negati alla categoria: "Servono cambiamenti urgenti – ha affermato il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir – e non ci accontenteremo certo di emendamenti: vogliamo un impegno chiaro della Commissione Istruzione".

Lo Snadir attraverso il sit-in ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti particolari:

- la proroga della validità della graduatoria dell'unico concorso svolto

- dagli insegnanti di religione;
- la definizione di un piano triennale di assunzione per i precari di religione con 36 mesi di incarico;
- il mantenimento nella scuola pubblica del ruolo di comunità educante, con adeguate risorse economiche e la potestà deliberativa degli organi collegiali;
- il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nazionale adeguando i salari dei lavoratori della scuola al resto d'Europa.

Nel corso della manifestazione alcuni parlamentari hanno avvicinato i manifestanti per ascoltare le richieste. Il punto è, però, secondo lo Snadir, che si deve passare dalle parole ai fatti. I docenti di religione non possono essere



relegati sempre ai margini delle trattative, ma devono avere quella attenzione che meritano per il lavoro educativo che svolgono nella scuola italiana. Tutti



i docenti di religione manifestanti hanno espresso il loro dissenso scandendo slogans di protesta ed evidenziando come da troppo tempo si continua ad ignorare una categoria di professionisti che rappresenta una presenza significativa nel quadro delle finalità della scuola, una categoria che continua a tenere vivo un sapere poggiato su grandi valori culturali, umani, interreligiosi, sociali, etici di cui i giovani di questo nostro tempo hanno particolarmente bisogno per essere motivati a costruire una società più giusta e solidale.

**Doriano Rupi**



## VERSO UNA NUOVA TIPOLOGIA DI PERMESSI?

La regolamentazione delle visite mediche specialistiche dopo la Sentenza del Tar del Lazio

di Claudio Guidobaldi\*

### La confusione prodotta dalla Circolare n. 2/2014

L'orientamento giuridico, espresso più volte dalla Corte Costituzionale e della Cassazione, aveva da tempo riconosciuto le assenze per gli accertamenti clinici diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche come diritti a tutela della salute del lavoratore, al pari dell'assenza per malattia. Tutela recepita anche dall'Amministrazione statale negli *Orientamenti applicativi* dell'ARAN ed in talune circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Purtroppo, il testo dell'art. 55-septies c.5-ter del D.lgs 165/01, novellato dall'art. 4, c.16 bis della Legge 135/2013, mettendo il termine "permesso" al posto di quello di "assenza" e disarticolando l'intera frase dal soggetto principale, ossia "assenza per malattia", ha prodotto non poca confusione sugli istituti contrattuali di riferimento. A complicare maggiormente le cose è sopraggiunta più tardi la **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014**, la quale ha imposto al dipendente pubblico di ricorrere ai permessi, per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi), qualora avesse avuto necessità di assentarsi per visite mediche specialistiche.

A seguito della pubblicazione della suddetta circolare, anche nella scuola si sono verificati una serie di innumerevoli contenziosi, derivanti dalla pedissequa applicazione – da parte dei dirigenti scolastici – delle norme contenute in essa in caso di richieste per visite mediche specialistiche, anche dopo l'intervento chiarificatore dello stesso **Miur in data 29 maggio 2014** che affermava in modo esplicito la non applicabilità al personale scolastico della Nota Miur n.5181 del 22 aprile 2014, emanata per i dipendenti ministeriali. Non appli-

cabilità confermata anche dalle note diramate da alcuni Uffici Scolastici Regionali (Nota USR Umbria 1 dicembre 2014; Nota USR Veneto del 4 febbraio 2015).

### La sentenza del Tar del Lazio n. 5714/2015

Il TAR del Lazio, con la **sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015**, ha finalmente riportato un po' di chiarezza, cancellando la parte della Circolare Ministeriale 2/2014 in cui si stabiliva l'esclusivo ricorso a permessi per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche specialistiche,



terapie o esami diagnostici. In pratica i giudici amministrativi ribadiscono la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai *permessi per motivi personali* (art.15 c.2 CCNL 2006-09), ai *permessi brevi* (art. 16 CCNL 2006-09) e alle *assenze per*

*malattia* (art. 19 CCNL 2006-09). Inoltre, affermano che le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici non debbano rientrare nei limiti quantitativi previsti per le altre tipologie di permessi contrattuali. Secondo il Tar, infatti, se per effettuare una visita medica si imponesse l'utilizzo immediato di quel tipo di permessi, si produrrebbero delle difficoltà per il lavoratore, il quale *"ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di 'assenza per malattia' prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali 'permessi' per 'documentati motivi personali' diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro"*.

Pertanto, concludono i magistrati, le disposizioni dettate dalla legge 135/03 e della Circolare 27/2014 non possono avere un carattere immediatamente precettivo,

in quanto la materia *“trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”*.

La **circolare del Ministero della Salute n. 14368 del 24 aprile 2015**, recependo le considerazioni della sentenza dei giudici amministrativi afferma che la sentenza del Tar 5714/2015 è *“immediatamente esecutiva pur non risultando ancora formatosi il giudicato in materia”*. Così anche la **Nota Miur 7457 del 6 maggio 2015** che ritiene che le assenze per visite mediche specialistiche debbano *“essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art.55-septies c.5-ter del D.lgs 165/01, senza tener conto di quanto statuito successivamente”*.



#### La trattativa in corso tra l’Aran ed i sindacati

Fin dallo scorso settembre, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva preso atto che l’unica strada percorribile per pervenire ad un accordo quadro, valido per tutti i comparti pubblici su tutta la materia delle assenze del dipendente pubblico (permessi retribuiti, permessi orario, gravi patologie, congedi orario per maternità, diritto allo studio), fosse quella di convoca-

re, attraverso l’Aran, i sindacati e definire in modo patetico una norma comune in tutto il pubblico impiego, superando l’empasse in cui si era arenata questa delicata materia a causa di interventi unilaterali così da evitare il numeroso contenzioso che nel frattempo si è registrato in questi ultimi due anni.

Nello specifico, riguardo la discussione sulle assenze per visite specialistiche, sono emerse problematiche applicative soprattutto nella definizione del termine *“visita specialistica”*. La proposta da parte dell’Aran è stata quella di trasformare detta assenza in permesso fruibile in ore non frazionabili comprensive del tempo di trasferimento al luogo della visita. Il permesso dovrebbe essere richiesto con un preavviso di almeno 3 giorni, eccezion fatta per i casi di urgenza. Il giustificativo del permesso rientrerebbe nei casi già contemplati dalla legislazione in vigore.

Comunque sia, tutte le organizzazioni sindacali, pur disponibili a discutere della materia nel merito, hanno subito dichiarato come irricevibile qualsiasi tentativo di limitare e ridurre diritti e prerogative oggi esistenti, a favore di una presunta omogeneizzazione ed armonizzazione della normativa.

## LO SCIOPERO... QUESTO SCONOSCIUTO

Lo sciopero proclamato il 5 maggio scorso ha evidenziato nel personale una serie di dubbi circa il comportamento da tenere in tale occasione.

Il personale che aderisce allo sciopero non si presenta al lavoro e non è tenuto a dare comunicazione in merito alla sua decisione (ciò sia in caso di turno antimeridiano, sia per turni pomeridiani o serali). Nel caso in cui nella giornata interessata dallo sciopero siano programmate altre attività non inerenti alla didattica, l’astensione dal lavoro riguarderà anche tali attività che, tuttavia (solo in

data successiva a quella dello sciopero) potranno essere riprogrammate nei tempi e nei modi per esse specificamente richiesti.

Chi sciopera non percepisce la retribuzione ma è a tutti gli effetti giuridici in servizio, quindi non si determina nessuna interruzione del contratto di lavoro.

L’art. 2 comma 3 del CCNL/1995 autorizzava i Dirigenti scolastici a richiedere la presenza a scuola, fin dall’inizio delle lezioni del giorno dello sciopero, di tutto il personale non scioperante in servizio in quel medesimo giorno, in modo da organizzare il servizio

scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo lavoratore. La normativa attualmente vigente (legge 83/2000 e CCNL/2007) non prevede esplicitamente la possibilità per i Dirigenti scolastici di richiedere la presenza in servizio del personale per le ore 8.00.

I dirigenti scolastici che producono un ordine di servizio in tal senso in nessun caso, comunque, possono pretendere dal lavoratore una preventiva dichiarazione di adesione o meno allo sciopero.

E. S.



## LA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI: UN MODELLO INNOVATIVO?

Le indicazioni all'ultimo momento; dura solo un mese e porta alla stampa del portafoglio

di Enrico Voglieri\*

**H**ai firmato il contratto a tempo indeterminato? Non basta. Ci sono anche l'anno di prova e la formazione dei neoassunti. Da sempre il primo anno è un anno un po' delicato, una tesina da presentare a giugno, al comitato di valutazione interno a ogni scuola, su qualche unità di apprendimento che si è svolta. Ma no, non è più così. Il ministero ha diffuso uno spettacolare piano innovativo che viene presentato come una *sperimentazione* in varie fasi, che valorizzi le *competenze del docente*, facendole incontrare con i *bisogni della scuola*, centrandosi sull'*integrazione* scolastica, usando la strategia del *peer-to-peer* e una *piattaforma on-line* per una *community* di docenti innovatori. Sono concetti bellissimi, e in effetti si è cercato di realizzarli da parte di tutte le scuole polo delle province. Peccato che la circolare sia uscita a poco più di due mesi dalla fine della scuola, così la formazione si riduce a ben poco, e tanti docenti avevano già iniziato a stendere la "tesina", che a questo punto non serve più a nulla. Altra nota dolente, tutto questo percorso non riguarda i docenti di religione, che devono aspettare ancora per poter essere assunti a tempo indeterminato, e formati.

### 28.716 già assunti

Per gli altri è così che si realizza la formazione. Si tratta di 28.716 docenti - dice il ministero - di cui il 46% fa sostegno. Cito per esempio la situazione del Veneto (2.500 docenti) in particolare della provincia di Treviso (400 docenti). I docenti sono stati convocati il 10 aprile (anziché entro il 30 marzo) nella scuola *polo* per il primo incontro informativo, dove qualcuno ha cercato di rassicurarli, ma nessuno sapeva i contenuti della formazione, nessuno aveva ancora visto la piattaforma on-line e come al solito si è chiesta molta pazienza a tutti i docenti. Contemporaneamente le scuole dove prestano servizio i neoassunti avevano l'incarico di organizzare le attività di tutoring e di peer-to-peer. Il piano di formazione prevedeva la realizzazione dei laboratori entro il 20 maggio e il secondo incontro, conclusivo del percorso, entro il 30 maggio.

### Le fasi e gli ambiti dei laboratori

Le fasi sono gli incontri informativi di accoglienza, i laboratori formativi dedicati con docenti esperti, le attività peer-to-peer e infine la formazione on-line.

Per i laboratori in ministero indicava una decina di temi, che sono stati riassunti in 4 momenti di sintesi:

- a - I bisogni educativi speciali e la disabilità
- b - Le nuove tecnologie e il loro impatto nella didattica
- c - La gestione della classe e delle problematiche relazionali e educazione all'affettività
- d - Il sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento).

A tenerli erano docenti *esperti*, che avevano solo il compito di stimolare i neoassunti a diventare *docenti ricercatori*, a vivere in un atteggiamento "divergente", di esplorazione. E nei gruppi

c'era la persona in servizio da 2 anni seduta vicino a quella da 24; mediamente avevano tutti 6 o 7 anni di esperienza, non proprio neofiti.

### Il peer-to-peer e la piattaforma on-line

Al docente tutor, che era stato già scelto all'inizio dell'anno secondo le vecchie modalità, è affidato un nuovo incarico, diventa *tutor accogliente*, sta 3 ore nella classe del neoassunto per osservare, poi quest'ultimo andrà 3 ore nella casa del tutor; 3 ore di programmazione insieme e 1 ora finale di valutazione dell'esperienza. Nessuno dei tutor accoglienti, né i docenti esperti sapevano come sarebbe stata la piattaforma, che è stata attivata il 4 maggio con i soliti contrattempi di accesso. La sensazione è che invece di una proposta ben organizzata, si tratti di una somma di (vecchi) documenti messi a disposizione; e la compilazione del *portafoglio* è una totale novità che lascia ogni docente in balia di se stesso.



Nella piattaforma bisognerà compilare un questionario dedicato all'incontro di accoglienza, uno sulla fase dei laboratori, uno sul peer-to-peer, e uno di rilevazione del gradimento. A questo si aggiunge il portfolio formativo sperimentale con il curriculum del docente, la documentazione di una sequenza didattica e una riflessione personale sul bilancio delle competenze. Anche i tutor accederanno a un

apposito spazio della piattaforma on-line e dovranno compilare un questionario esplicativo dell'esperienza svolta e stampare l'attestato sull'attività di tutoring effettuata.

### Novità: niente più tesina

È scomparsa la famigerata tesina, che però alcuni avevano già iniziato a preparare, istruiti dei propri dirigenti scolastici. Ad essa si sostituisce il *portfolio delle competenze*. Con la piattaforma i docenti potranno "documentare il loro modo di pensare e realizzare l'insegnamento in maniera fortemente connessa alla situazione in cui esso avviene; accompagnare il proprio sviluppo professionale". La piattaforma on-line permetterà di creare il portfolio delle competenze dei docenti, e sostituirà la tesina: si inseriscono le competenze; si compilano le schede rispondendo ad alcune domande e poi si stampa il tutto e lo si porta di fronte al comitato di valutazione, in sede di discussione dell'anno di prova in ciascuna scuola.

### Le reazioni

La reazione dei docenti, per esempio ai laboratori dedicati, è che si tratti solo di un obbligo da assolvere, non di un reale aumento di competenze. E il tutto si riduce a un mese di lavoro, invece di un anno di formazione. Alla faccia dell'innovazione. E temono ritardi della discussione col comitato di valutazione, che potrebbe essere rimandata a fine agosto, visti i numerosi impegni di dirigenti e docenti nel mese di giugno.

# SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; **artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (**art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9

marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

*"L'alunno/a ..... ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo ..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ..... , ha evidenziato un interesse ..... e capacità ..... Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall'O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, **art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dalla Sentenza TAR - Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".*

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista

per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ..... del ..... (data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

**La Redazione**

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

**Snadir - Professione i.r. - 20 maggio 2014**

## CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2014/2015

### I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe (comma 1, art. 8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due

motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione (dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 e dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot.



3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015).

Dalla lettura del comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015) si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La

precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza." (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015). L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

### Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

b - assiduità della frequenza scolastica.

c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica).

d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile

2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

### Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il **15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015)** relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolare modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008,art. 6dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; l'O.M. n. \_\_ prot. \_\_ del \_\_ maggio 2015).

### Scrutini finali

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribu-

zione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è **COSA DIVERSA** da quella riguardante la **validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante** ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il **voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva** oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la **"Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2013/2014"**).

### Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La **Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009** e il **DPR n.122/2009** hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (**art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (**art.4 della legge n.824/1930**) recepita **dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296**.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente **"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169"** approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il **D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009** e poi successivamente ha confermato il **DPR n.122/2009**.

Si ricorda inoltre che ai sensi del **D.P.R. 751/85** e del **D.Lgs. 296/94** l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

*La Redazione*

### ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2014/2015

- CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2014/2015
- Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2014/2015
- Tabelle per attribuire il credito scolastico a.s. 2014/2015 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2014/2015

### NORMATIVA

O.M. n. \_\_\_ prot. \_\_\_ del \_\_\_ maggio 2015. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015

Verbali - O.M. n. \_\_\_ prot. \_\_\_ del \_\_\_ maggio 2015

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2014/2015

Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. A.S. 2014/2015

Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2014/2015 (le schede sono puramente orientative)

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico

Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L'insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico

SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

O.M. n.37 prot. 316 del 19 maggio 2014. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014

Verbali - O.M. n.37 prot.316 del 19 maggio 2014

O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012

Verbali - O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012

Decreto Ministeriale n. 42 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013

Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'istruzione secondaria di I e di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011

O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009

Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009

Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009

Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)

Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)

O.M. n.40 dell'8 aprile 2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009

O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)

GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007. L'Irc entra nel credito scolastico

MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007

Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007

Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell'Irc hanno diritto a vedersi riconosciuto l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

**CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2014/2015**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6 < M <= 7	5 - 6	
	7 < M <= 8	6 - 7	
	8 < M <= 9	7 - 8	
a.s. 2014/2015	9 < M <= 10	8 - 9	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. ___ prot. ___ del ___ maggio 2015)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

**Totale credito scolastico**

Note	

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti \_\_\_\_\_  
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2014/2015**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2014/2015	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. ___ prot. ___ del ___ maggio 2015)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

**Totale credito scolastico**

Note	

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti \_\_\_\_\_  
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2014/2015**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2014/2015	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 12, 13 e 14 dell'O.M. n. ___ prot. ___ del ___ maggio 2015)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

**Totale credito scolastico**

Note	

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti \_\_\_\_\_  
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico**

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. \_\_\_ prot. \_\_\_ del \_\_\_ maggio 2015; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

**DICHIARO**

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.



## INFO

TEL. 06/62280408  
FAX. 06/81151351

## ORARIO APERTURA UFFICI

Segreteria nazionale Roma :  
mercoledì e giovedì  
pomeriggio : ore 14.30 / 17.30

Sede legale e amministrativa Modica:  
lunedì, mercoledì e venerdì  
mattina : ore 9.30 / 12.30  
pomeriggio : ore 16.30 / 19.30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di  
apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;  
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657; 329/0399659.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione  
"Assicurazione" tutte le informazioni.



## Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con  
l'Unipol una polizza per la copertura della  
responsabilità civile personale degli iscritti.  
Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata  
per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto,  
fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative  
infortuni e responsabilità civile.

## ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

**AGRIGENTO** Via Mancada 2 - 92100 AGRIGENTO - Cell. 3382612199 -  
tel/fax. 0922/613089 - [agrigento@snadir.it](mailto:agrigento@snadir.it)

**BASSANO DEL GRAPPA** Cell. 340/7215230 - [bassano@snadir.it](mailto:bassano@snadir.it)

**BARI** Via Imbriani, 18 - 70029 SANTERAMO IN COLLE [BA] - Cell.  
329/0019128 - 3299213904 - Tel/Fax: 080/3023700 - [bari@snadir.it](mailto:bari@snadir.it)

**BENEVENTO** Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO [AV] Cell.  
3332920688 - [benevento@snadir.it](mailto:benevento@snadir.it)

**BERGAMO** Via Torretta 25 - 24125 BERGAMO - Cell. 3208937832 -  
FAX: 0350661893 - [bergamo@snadir.it](mailto:bergamo@snadir.it)

**BOLOGNA** Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA [BO] - Cell.  
3482580464 - Tel. 051/4215278 - Fax 051/0822155 - [bologna@snadir.it](mailto:bologna@snadir.it)

**BRINDISI** Cell. 3478814667 - [brindisi@snadir.it](mailto:brindisi@snadir.it)

**CAGLIARI** Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS [CA] - Cell.  
3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 -  
[cagliari@snadir.it](mailto:cagliari@snadir.it)

**CASERTA** Via Nazario Sauro, 16 - 81100 CASERTA - Cell. 3400670921 -  
Tel. 0823215105 - [caserta@snadir.it](mailto:caserta@snadir.it)

**CATANIA** Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Cell. 3297108125  
-3932054855 - Tel/Fax. 095/387859 - [catania@snadir.it](mailto:catania@snadir.it)

**CATANZARO** Via Petrarca 21 - 88024 GIRIFALCO [CZ] - Cell.  
3480618927 - Tel. /Fax 0968/749918 - [catanzaro@snadir.it](mailto:catanzaro@snadir.it)

**ENNA** Via Portella Rizzo, 38 - 94100 ENNA - Cell. 3497949091 - Tel/Fax.  
0935/37961 - [enna@snadir.it](mailto:enna@snadir.it)

**FERRARA** Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 FERRARA -  
Cell. 3482580464 - [ferrara@snadir.it](mailto:ferrara@snadir.it)

**FIRENZE** Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660  
- [firenze@snadir.it](mailto:firenze@snadir.it)

**FROSINONE** Cell. 389 9883935 - [frosinone@snadir.it](mailto:frosinone@snadir.it)

**ISERNIA** Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Cell. 3403591643 -  
Tel/Fax 0865299579 - [isernia@snadir.it](mailto:isernia@snadir.it)

**ISERNIA** Piazza Marconi, 1 - 86079 VENAFRO [IS] - Cell. 3403591643 -  
[isernia@snadir.it](mailto:isernia@snadir.it)

**LATINA** Via Pontina 90 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 - Tel/Fax  
0773/1510033 - [latina@snadir.it](mailto:latina@snadir.it)

**LECCE** Via Domenico Acclavio, 72 - 73100 LECCE - Cell.  
3331370315 - Tel/Fax 0832/1692131 - [lecce@snadir.it](mailto:lecce@snadir.it)

**MESSINA** Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Cell.  
3358006122-Tel/Fax 0909412249 - [messina@snadir.it](mailto:messina@snadir.it)

**MILANO** Pzza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO [MI] - Cell. 3283143030  
- Tel. 02/671658113 Fax 02/67165266 - [milano@snadir.it](mailto:milano@snadir.it)

**NAPOLI** Via F.Scandone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924 /  
3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - [napoli@snadir.it](mailto:napoli@snadir.it)

**PADOVA** Cell. 3891329857 - Tel/Fax. 0444/955025 - [padova@snadir.it](mailto:padova@snadir.it)

**PALERMO** Via R. Gerbasì, 21 - 90139 PALERMO - Cell. 3495682582 -  
Tel/Fax 091/6110477 - [palermo@snadir.it](mailto:palermo@snadir.it)

**PERUGIA** Via L.Chiavellati, 9 - 06034 FOLIGNO [PG] -  
Cell. 380 7270777 - Tel/Fax. 0742351947 - [umbria@snadir.it](mailto:umbria@snadir.it)

**PISA** Via Studiati 13 - 56100 PISA - Cell. 3473457660 - Tel.  
050/970370 - Fax 1782286679 - [pisa@snadir.it](mailto:pisa@snadir.it)

**PORDENONE** Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE - Cell.  
328/0869092-Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737  
[friuliveneziaigiulia@snadir.it](mailto:friuliveneziaigiulia@snadir.it)

**POTENZA** Via Nazario Sauro 112 - 85100 POTENZA - Cell. 3389534038  
- [mdm.deluca@libero.it](mailto:mdm.deluca@libero.it)

**RAGUSA** Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA [RG] Tel. 0932/762374 -  
Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 - [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

**ROMA** Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/4434118 -  
Fax 06/49382795 - Cell. 3473408729 - [roma@snadir.it](mailto:roma@snadir.it)

**ROVIGO** Cell. 3335657671 - [rovigo@snadir.it](mailto:rovigo@snadir.it)

**SALERNO** Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 -  
Tel/Fax. 089/792283 - [salerno@snadir.it](mailto:salerno@snadir.it)

**SASSARI** Cell. 3400670940 - [sassari@snadir.it](mailto:sassari@snadir.it)

**SIRACUSA** Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Cell. 333/4412744 -  
Tel. 0931/464767 - Fax 0931/60461 - [siracusa@snadir.it](mailto:siracusa@snadir.it)

**TARANTO** Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 -  
[taranto@snadir.it](mailto:taranto@snadir.it)

**TORINO** Via Bortolotti, 7 - C/O Uffici " Le Terrazze - 10121 TORINO -  
Cell. 3497108075 - [torino@snadir.it](mailto:torino@snadir.it)

**TRAPANI** Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Cell. 349/8140818 -  
Tel/Fax 0923/038496 - [trapani@snadir.it](mailto:trapani@snadir.it)

**TRENTO** Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 349/6433337  
- [trento@snadir.it](mailto:trento@snadir.it)

**TREVISO** Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO - Cell. 349/6936083 -  
Tel. 0422/307538 - [treviso@snadir.it](mailto:treviso@snadir.it)

**TRIESTE** Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Cell. 328/0869092  
- Tel. 040/3475356 - Fax 040/7606176 - [friuliveneziaigiulia@snadir.it](mailto:friuliveneziaigiulia@snadir.it)

**UDINE** Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE - Cell. 328/0869092 -  
Tel/Fax 0432/512057 - [friuliveneziaigiulia@snadir.it](mailto:friuliveneziaigiulia@snadir.it)

**VENEZIA** Cell. 3408764579 - Tel/Fax. 0444/955025 - [venezia@snadir.it](mailto:venezia@snadir.it)

**VERONA** Piazza marcolungo 25 - 37042 Caldiero [VR], - cell

349/4662130 - [verona@snadir.it](mailto:verona@snadir.it)

**VICENZA** Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 /  
377/9831508- Tel/Fax. 0444/955025 - [vicenza@snadir.it](mailto:vicenza@snadir.it)

**VITERBO** Via Santa Maria in Silice 3 - 01100 VITERBO - Cell.  
347/9259913 / 347/1767917 - Fax 0761308866 - [viterbo@snadir.it](mailto:viterbo@snadir.it)

Vuoi costituire la segreteria dello Snadir nella tua provincia? Telefona allo 0932 762374